



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bando di concorso pubblico n. 1 del 2024, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato, con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale (Codice identificativo CAM-VII-2024)

**VISTI:**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 che regola l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;

lo Statuto dell'INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, ed in vigore dal 2 maggio 2018;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'Istituto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18 dicembre 2020, e, successivamente approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota prot. 1184 del 25 gennaio 2021 (acquisito con prot. n. 623 del 26 gennaio 2021);

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 183 del 23 settembre 2021 trasmesso all'Istituto il 18 ottobre 2021 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 aprile 2024, n. 55 con il quale il Dott. Natale Forlani è stato nominato Presidente dell'INAPP;

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 ottobre 2024 con la quale il Dott. Lorian Bigi è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. d), del vigente Statuto, Direttore Generale dell'INAPP;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e s.m.i., "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168", per le parti ancora vigenti, ed in particolare l'Allegato n. 1 - Profili professionali;

VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i., nonché il Decreto



Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 20 della predetta Legge n. 104/1992;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi" e s.m.i., come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 133;

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", ed in particolare l'articolo 23 (Diritti per la partecipazione a concorsi);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTI i Decreti Legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, "Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ed "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO in particolare, l'articolo 3-bis, comma 1-ter del Codice, di cui al punto che precede, che stabilisce che i domicili digitali sono eletti secondo le modalità designate nelle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID, aventi natura di fonte normativa, da questa adottate con Determinazione n. 529/2021 del 15 settembre 2021, e successivamente aggiornate con la Determinazione n. 191 del 7 luglio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 32, comma 1, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";



VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011, recante "Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011, n. 14, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19, del decreto di cui al punto che precede, come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 145, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che ha ampliato gli obblighi di pubblicazione relativamente agli atti riguardanti le procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'articolo 19 e seguenti con riguardo al "Lavoro a tempo determinato";

VISTO il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, intervenuto a modificare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

TENUTO CONTO della previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 24, del decreto di cui al punto che precede, che, riportando la medesima disposizione già contenuta all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, esclude l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 per i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private (incluse le filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero da enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa;

VISTA la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente ad oggetto "Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, con la quale il medesimo dicastero ha fornito le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal su richiamato decreto;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'articolo 118, comma 14, prevede che, "Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad



impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge”;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation* o “*GDPR*”), nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i., recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 125”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m.i. recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare il comma 3-bis dell'articolo 1 (“modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. *Milleproroghe 2022*), e, in particolare, l'articolo 1 (“Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”), comma 28-quinquies, che ha modificato il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

VISTE le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate con D.M. del Ministro della Pubblica



Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle Finanze del 22 luglio 2022, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, n. 215;

VISTA la nota circolare n. 1/2022 del 1° luglio 2022 del Dipartimento della Funzione pubblica in merito a "Chiarimenti in materia di Piattaforma unica di reclutamento - InPA";

CONSIDERATO che, a seguito della nota circolare sopra richiamata, si è reso necessario, a livello nazionale, l'utilizzo del Portale del reclutamento "InPA", che rende univoca la pubblicizzazione dei bandi di concorso e avvisi di mobilità in tutta la Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che la suddetta nota circolare ha previsto, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso e degli avvisi di mobilità su "InPA" a decorrere dal 1° luglio 2022;

VISTO in particolare l'articolo 4 ("Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA") del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sopra novellato;

VISTO in particolare l'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., concernente, "InPA", così come aggiornato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, con cui in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, si è provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per le Disabilità, del 9 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro Enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

CONSIDERATO che l'INAPP, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto anche all'osservanza degli specifici obblighi informativi nei confronti degli Interessati ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO che tra le novelle approvate in materia di reclutamento dal su richiamato D.P.R. n. 82/2023 vi è l'integrale sostituzione dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, nei seguenti termini: "Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche



amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”;

TENUTO CONTO, in considerazione di quanto stabilito all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, novellato come sopra, che la percentuale di rappresentatività di genere, rispetto al personale INAPP con inquadramento da Collaboratore di Amministrazione al 31 dicembre 2023, è superiore al trenta per cento in favore del genere femminile al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che dalla ricognizione della consistenza degli organici dell'INAPP, alla data del 31 dicembre 2023, nella qualifica del Collaboratore di Amministrazione risultano inquadrati n. 68 donne e n. 27 uomini, pari rispettivamente al 71,57 % e al 28,42% dell'organico complessivo in servizio nella medesima qualifica e che, dunque, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 2023, il differenziale tra i due generi, pari al 43,15%, risulta superiore alla misura del 30%, così che, ove risulterà necessario, sarà applicato il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. *Decreto PNRR 3*, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 12, concernente alcuni aggiornamenti circa l'utilizzo di InPA;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, cd. *Decreto PA e/o Assunzioni*, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, le sostanziali modifiche e aggiornamenti ulteriormente apportati al sistema di reclutamento nel pubblico impiego;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, c.d. *Decreto PA-bis*, convertito, con modificazioni, nella Legge 16 agosto 2023, n. 112, contenente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, e, in particolare, l'articolo 28, concernente “Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023 sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 28 settembre 2022, con il quale sono state adottate le linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica, con allegate le “Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica”, e in particolare le indicazioni previste nell'*Assessment Center*;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 giugno 2023, che ha approvato il modello delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'Allegato A al medesimo decreto “*Framework delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni*”;



VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e, in particolare, l’articolo 141 del Titolo III “Tipologie flessibili del rapporto di lavoro”;

PRESO ATTO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - P.I.A.O. 2024-2026 dell'Istituto è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 5 del 17 maggio 2024, contenente, tra gli altri, il Piano integrato Triennale di Attività dell'INAPP - PTA e il Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio ex artt. 7 e 9 Decreto Legislativo n. 218/2016 e smi, ed approvato, ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 218/2016, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

VISTO l’atto di indirizzo per il triennio 2024-2026 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. m_lps.28.DECRETO MINISTRO.R.0000120.16-07-2024, acquisito con prot. 10253 del 17 luglio 2024, ed in particolare quanto declinato nel paragrafo 3. Indirizzi programmatici prioritari: *“L'Istituto nel quadro della designazione in qualità di Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ per il settore dell'Istruzione e formazione professionale (VET-Vocational Education and Training) per il periodo 2021-2027 da parte di questo Ministero (Autorità Nazionale) con l'incarico dell'implementazione delle azioni a gestione indiretta del Programma Erasmus+ settore Istruzione e Formazione professionale, continuerà a gestire le attività di mobilità transnazionale per i discenti e per il personale dell'IFP, i partenariati per la cooperazione e le attività di formazione e cooperazione volte a migliorare la qualità del Programma”*;

RILEVATO che nel Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, costituente parte integrante del PIAO, come sopra approvato, è stata specificatamente precisato, al paragrafo III.2 “Ulteriori fabbisogni”, che l’Istituto intende ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per un numero di risorse di personale strettamente necessarie alla realizzazione di specifiche e temporanee attività per l’attuazione di programmi e progetti finanziati a valere su risorse comunitarie, tra cui, il Programma Erasmus+ nel rispetto della normativa di riferimento vigente e nei limiti dei vincoli di spesa. In tal senso, è stato in particolare previsto che, nel corso dell’annualità 2024, l’Istituto potrà assumere a tempo determinato sino ad un massimo di 5 unità di personale con inquadramento da Collaboratore di amministrazione (VII livello professionale) (...);

TENUTO CONTO che nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021-2027, l’INAPP è Agenzia nazionale Erasmus+ ed è stata incaricata della gestione di tale Programma per l’ambito Istruzione e formazione professionale per il medesimo arco temporale, attraverso il coordinamento della Commissione europea e la supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 6019 del 3 marzo 2021, acquisita con prot. n. 001900 di pari data, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rappresentato all’INAPP di avere comunicato in data 2 marzo 2021 alla Commissione Europea “la designazione dell’INAPP quale Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027” per il settore Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l’adozione del “The 2025 annual work programme for the implementation of Erasmus+: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport”, acquisito con prot. n. 0016734 del 21 ottobre 2024, con cui la Commissione Europea ha previsto l’assegnazione alle Agenzie Nazionali di fondi incrementali per la gestione del medesimo Programma a livello decentrato;

TENUTO CONTO, in particolare, che, in esecuzione del documento comunitario sopra richiamato, come da ultimo approvato, verranno assegnate ad INAPP, quale Agenzia Nazionale per l’Italia del Programma Erasmus+, risorse incrementali pari ad euro 100.395.796,00 (come da pag. 166 del medesimo documento);



TENUTO CONTO che, in capo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ dell'Istituto, tale assegnazione di risorse ulteriori comporterà un notevole incremento delle attività finalizzate a gestire i contributi in favore dei soggetti beneficiari dei progetti Erasmus+ all'esito del completamento del relativo ed articolato processo di selezione e valutazione delle pertinenti candidature;

TENUTO CONTO che, per far fronte al suddetto incremento delle attività, si rende pertanto necessario procedere ad un ulteriore e correlato incremento delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia Nazionale Erasmus + per il periodo in cui la stessa è stata designata, come sopra, ai fini della attuazione per l'Italia delle azioni decentrate del Programma Erasmus + per l'ambito istruzione e formazione professionale per la programmazione 2021-2027;

TENUTO CONTO che, proprio per far fronte a simili esigenze sopravvenute rispetto alla data di adozione del PIAO per il triennio 2024-2026, nel succitato Piano dei Fabbisogni di personale per il medesimo triennio è stato ancora previsto che "Potranno essere altresì disposte ulteriori assunzioni a tempo determinato nel corso del triennio in questione in funzione di fabbisogni temporanei che dovessero emergere e richiesta adeguata soddisfazione in relazione alle esigenze organizzativo-gestionali dell'Istituto. In generale, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potranno avere efficacia per il periodo strettamente necessario alla attuazione dei suddetti programmi e progetti o alla soddisfazione delle esigenze anzi richiamate e, ad ogni modo, saranno disposte al livello iniziale del profilo/livello necessario, oltre che finanziate esclusivamente a valere su fondi terzi ed esterni rispetto al contributo istituzionale";

VERIFICATA l'assenza di graduatorie vigenti INAPP valide ed efficaci di candidati idonei per il profilo di Collaboratore di Amministrazione con *expertise* analoga e/o equivalente a quella richiesta nell'ambito del presente Bando;

PRESO ATTO che l'articolo 3, comma 8, Legge 19 giugno 2019, n. 56 e s.m.i., prevede che "Fatto salvo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 399, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

PRESO ATTO che la copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 verrà garantita, laddove necessario, mediante selezioni pubbliche interamente riservate alle suddette categorie;

VISTI l'art. 1014, comma 4, e l'articolo 678, comma 9, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. c.d. "Codice dell'Ordinamento Militare", concernente le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

TENUTO CONTO che due dei sette posti a concorso di cui al presente bando sono riservati ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell'art. 1014, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 66/2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e s.m.i., è riservata una quota pari al 15% dei posti in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;



ACCERTATO che uno dei sette posti a concorso di cui al presente bando è riservato gli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali mediante la trasmissione del Piano dei Fabbisogni di Personale sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'assunzione di cui trattasi sarà comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, articolo 9 ("Fabbisogno, budget e spese di personale"), Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e s.m.i., *"Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti"*;

TENUTO CONTO che gli oneri per la copertura del suddetto fabbisogno saranno a valere delle risorse per la realizzazione del Programma ERASMUS+, come attribuite all'INAPP a seguito della sua designazione come Agenzia Nazionale per l'ambito Istruzione e Formazione professionale;

TENUTO CONTO che in ogni caso, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, la presente procedura potrà essere perfezionata solo a seguito della positiva verifica della perdurante disponibilità delle risorse economiche necessarie alla copertura dei costi correlati alle assunzioni previste dal presente bando;

TENUTO CONTO che in ogni momento di espletamento della presente procedura concorsuale, laddove la verifica di cui al periodo precedente dovesse evidenziare elementi di criticità, l'Istituto procederà a disporre la revoca e/o l'annullamento in autotutela della medesima procedura;

DETERMINA

Articolo 1 - Oggetto della procedura

1. È indetto un concorso pubblico (Codice Identificativo CAM-VII-2024), per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e determinato (per il periodo temporaneo indicato al successivo comma 2) di n. 7 (sette) unità di personale non dirigenziale, con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, per lo svolgimento presso la sede di Roma dell'INAPP di attività amministrativa di assistenza, supporto ed istruttoria per la realizzazione delle attività del Programma Erasmus+, finanziate a valere su risorse comunitarie.

2. La durata del contratto di lavoro a tempo determinato che verrà da INAPP sottoscritto con i vincitori del concorso pubblico di cui al presente bando sarà pari al periodo compreso tra la data di stipula del medesimo contratto, all'esito dell'espletamento del medesimo concorso, e la data del 31 dicembre 2027, relativa al termine finale di efficacia della designazione dell'INAPP quale Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 per il settore Istruzione e Formazione Professionale.

3. Al presente Bando si applica la riserva:

- di n. 2 (due) posti, ai sensi l'art. 1014, comma 4, e l'articolo 678, comma 9, Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i., in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato



senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma). I candidati che intendano avvalersi di tale riserva devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione;

- di n. 1 (uno) posto, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e s.m.i., in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. I candidati che intendano avvalersi di tale riserva devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione.

4. Nel caso in cui, all'esito della procedura concorsuale, non risultino idonei aventi titolo alle riserve di cui al precedente comma, si procederà all'assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

- a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. I soggetti di cui all'anzidetto articolo dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, ai fini dell'ammissione al presente concorso, nello specifico, devono possedere anche i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i candidati di cittadinanza italiana;
 - adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b. avere un'età non inferiore a diciotto anni;
 - c. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale). I candidati che abbiano conseguito un titolo straniero sono ammessi alle prove concorsuali purché il titolo sia stato dichiarato equipollente ovvero equivalente ai sensi dell'articolo 38, comma 3, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'emanazione del provvedimento;
 - d. avere buona conoscenza della lingua inglese;



- e. avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente bando;
- f. avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;
- g. essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- h. godere dei diritti civili e politici;
- i. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e/o dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 14 ottobre 2021;
- l. non avere allo stato procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Resta inteso che i candidati eventualmente interessati da tali procedimenti ne devono dare notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- m. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- n. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonché alla data dell'eventuale assunzione a tempo determinato in INAPP. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero, nel caso di accertata carenza degli stessi all'atto dell'inquadramento, la decadenza del diritto all'assunzione. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente comma è effettuato dall'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane dell'INAPP sulla base di quanto dichiarato dal singolo candidato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale con le modalità di cui al successivo articolo 3. Salvo quanto precisato al periodo precedente, l'accertamento della adeguata conoscenza delle competenze di cui alle lettere d), e) ed eventualmente f) del comma precedente verrà effettuato da parte della Commissione Esaminatrice in sede di prova orale.

3. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.



Articolo 3 - Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo, qualora interessati alla procedura concorsuale di cui trattasi, dovranno presentare la relativa domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it> (in avanti, indicato come il "Portale"), previa registrazione e compilazione di tutte le sezioni ed i campi richiesti dalla procedura online.

Nel Portale il candidato inserisce tutte le informazioni necessarie, sia in ordine ai dati anagrafici, che a quelli relativi al percorso di studio/formazione ed alle esperienze professionali, nonché ogni dato utile e rilevante ai fini della valutazione dei titoli. I dati inseriti hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto.

2. Per accedere al predetto Portale occorre procedere alla autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o IDAS.

3. L'iscrizione al Portale comporta, altresì, il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 20 (venti) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale. Tale bando verrà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale dell'INAPP, <https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/> (in avanti, indicato come "sito INAPP"). Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.

5. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda di partecipazione comporta la non ammissibilità alla procedura concorsuale di cui trattasi.

6. Non appena inoltrata la domanda di partecipazione, il Portale invierà automaticamente una comunicazione di conferma all'indirizzo di registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato PDF, valevole come ricevuta.

7. L'INAPP non assume alcuna responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web del Portale o ad eventuali problemi telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione nei termini previsti.

8. Il candidato, ai fini della partecipazione, dovrà, inoltre, versare un contributo di ammissione pari a 10,00 euro. A riguardo, il versamento dovrà essere effettuato nella sezione dedicata del Portale. Tale contributo non è rimborsabile per alcun motivo.

9. Il candidato dovrà, altresì, indicare sul Portale l'eventuale possesso di titoli di riserva/precedenza e/o di preferenza previsti dalla normativa vigente.



10. Ai fini della partecipazione alle prove selettive, i candidati disabili devono specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio stato, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita attestazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione delle prove selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita dai candidati e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la singola prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere caricata sul portale INPA.

11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine previsto al punto precedente, che potrebbero comportare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica - da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it - che è valutata dalla Commissione Esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, resta insindacabile.

12. I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), laddove interessati, devono formulare nella domanda di partecipazione specifica richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi e/o di altra misura dispensativa e/o compensativa (per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo) per lo svolgimento delle prove selettive, in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Al fine di consentire all'INAPP di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla singola prova selettiva, la richiesta deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che lo stato del candidato determina in funzione della prova medesima. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi o misure dispensative e/o compensative è determinata ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la medesima prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato deve essere caricata sul portale INPA.

13. L'Istituto si riserva di effettuare controlli sulla validità delle domande e sulla veridicità del possesso dei requisiti in ogni momento della procedura di cui al presente bando.

14. È onere dei candidati far conoscere tempestivamente ad INAPP eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul Portale al momento della domanda di partecipazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con posta elettronica certificata all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it; analogamente i candidati dovranno in tal senso aggiornare la parte relativa ai propri dati sul Portale. L'INAPP non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.



15. Ogni comunicazione di carattere generale per i candidati, concernente la procedura concorsuale di cui al presente bando, comprese quelle inerenti il calendario e l'esito della prova scritta e della prova orale, è effettuata attraverso appositi avvisi pubblicati sul Portale, nonché nella sezione del sito INAPP a tal fine appositamente dedicata. Eventuali comunicazioni destinate soltanto a specifici candidati saranno inoltrate all'indirizzo PEC personale dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione.

16. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità della domanda di partecipazione alla medesima procedura, né ne sana l'eventuale irregolarità.

Articolo 4 - Esclusioni

1. L'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando avviene con la più ampia riserva di successivo accertamento, ai sensi di legge, del possesso dei requisiti dichiarati dal singolo candidato.
2. Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio dalla procedura concorsuale di cui al presente bando:
 - a. inoltro della domanda con modalità, tempi e formato diversi da quelli indicati al precedente articolo 3;
 - b. mancato possesso anche solo di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando;
 - c. mancato pagamento del contributo di ammissione previsto all'articolo 3 del presente bando entro il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. L'INAPP procederà in ogni momento ad effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni complessivamente rese dai candidati nelle domande di partecipazione presentate tramite il Portale. Qualora venga accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato interessato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le responsabilità penali di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..
4. Qualora i motivi di esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura concorsuale, l'adozione del provvedimento di esclusione comporterà l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla medesima procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro laddove, nel frattempo, lo stesso sia stato instaurato.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Tiziana Mercanti, dipendente INAPP assegnata all'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane – Corso d'Italia n. 33 – 00198 Roma (email: t.mercanti@inapp.gov.it).



Articolo 6 - Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Determina del Direttore Generale dell'INAPP dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà composta nel rispetto dei principi del combinato di cui agli articoli 9 - 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. e dell'articolo 35, comma 3, lett. e), Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..
2. Ai fini della verifica delle competenze di cui alle lettere d), e) ed eventualmente f) dell'articolo 2, comma 1, del presente bando, la Commissione Esaminatrice potrà essere integrata da ulteriori componenti in possesso di adeguata expertise.
3. La Segretaria della Commissione sarà assicurata da personale INAPP in possesso di adeguate competenze professionali.
4. Il provvedimento di nomina di tale Commissione sarà pubblicato sul Portale, nonché sul sito INAPP.
5. Ai fini di una maggiore efficienza e celerità della procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice si potrà ad ogni effetto riunire, per lo svolgimento delle attività di competenza in relazione alla procedura concorsuale di cui al presente bando, anche in via telematica, da remoto.
6. Nel corso della prima riunione la Commissione Esaminatrice, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri da adottare ai fini della valutazione della prova scritta, della prova orale e dei titoli, in conformità alle previsioni del presente bando.
7. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito INAPP.
8. La Commissione Esaminatrice avrà a disposizione cento (100) punti complessivi, di cui 50 punti per la prova scritta, 40 punti per la prova orale e 10 punti per la valutazione dei titoli.
9. Il punteggio complessivo, da attribuire a ciascun candidato, qualora risulti idoneo all'accertamento delle adeguate conoscenze della lingua inglese e dell'informatica, su richiamate, sarà determinato sommando il punteggio ottenuto in sede di valutazione della prova scritta, della prova orale e del punteggio dei titoli. Nell'ambito della prova orale saranno, altresì, accertate e valutate le "competenze trasversali", intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali.
10. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall'articolo 18, Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, integrato dall'articolo 1, comma 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice sono pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>).



11. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine massimo legale. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale dell'INAPP e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 7 - Prova preselettiva

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute risulti particolarmente elevato rispetto al numero dei posti messi a bando, l'INAPP si riserva di effettuare una preselezione, costituita da test a risposta multipla, atta a verificare le competenze e le capacità dei candidati.

2. Tale test, che dovrà essere risolto in 60 minuti, sarà articolato in 30 quesiti a risposta multipla di cui 15 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 15 diretti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale.

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.

4. I candidati disabili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ai sensi all'articolo 25, comma 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sono esentati dalla prova preselettiva e ammessi direttamente alla successiva prova scritta.

5. La gestione della preselezione può essere affidata dall'INAPP a soggetti terzi specializzati nella selezione del personale.

6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.

7. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sito internet dell'INAPP (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso>) almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della medesima prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

8. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. La mancata presenza presso la sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa intervenuta, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

10. Tale prova preselettiva, in lingua italiana, potrà svolgersi anche in modalità digitale. In tale ipotesi, gli adempimenti sopra indicati verranno adeguati in funzione di tale specifica modalità di svolgimento della prova e, nel rispetto dei termini sopra indicati, verranno fornite sul sito internet dell'Istituto (<https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>) le necessarie informazioni in merito.



11. Sono ammessi a sostenere la prova scritta i primi cento (100) candidati classificatisi nella prova preselettiva. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.

12. I candidati ammessi, ai sensi del precedente comma, a sostenere la prova scritta saranno individuati in un apposito elenco che verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP. Nel suddetto elenco i candidati saranno indicati attraverso il codice alfanumerico rilasciato dal Portale a seguito della trasmissione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando.

Articolo 8 - Prova scritta

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di esclusione dal concorso e che, laddove si sia svolta la prova preselettiva, siano stati indicati nell'elenco di cui all'art. 7, comma 12, del presente bando, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova scritta, come indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato sul Portale, nonché sul sito INAPP, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della medesima prova. La pubblicazione del suddetto avviso, con le modalità sopra indicate, ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

2. La prova scritta, in lingua italiana, avrà ad oggetto la verifica della conoscenza teorica e pratica delle seguenti materie:

- elementi di diritto amministrativo, ed in particolare, la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
- elementi essenziali della disciplina del pubblico impiego di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con riferimento ai Titoli I, II, III e IV del medesimo decreto;
- elementi essenziali del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, concernente "Codice dell'Amministrazione Digitale", con particolare riferimento alle parti dedicate a protocollo informatico, firma digitale e Posta Elettronica Certificata;
- elementi di disciplina degli Enti Pubblici di Ricerca di cui al D.Lgs. n. 218/2016 e s.m.i.;
- Statuto e Regolamenti dell'INAPP, come pubblicati sul sito internet dell'Istituto;
- Regolamento (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.) recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché Codice di Comportamento dell'INAPP, come pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

3. La prova scritta, che si potrà svolgere anche in modalità digitale, avrà una durata massima di 150 minuti (salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 10 e 12, del presente bando) e sarà articolata nella predisposizione di un elaborato teorico e di un testo di risposta ad un quesito per la soluzione di un caso specifico afferenti l'applicazione di una o più delle materie indicate al precedente comma 2.



4. Per l'assegnazione del punteggio, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti, così così distribuiti:

- fino ad un massimo di 25 punti per l'elaborato teorico;
- fino ad un massimo di 25 punti per il testo di risposta ad un quesito per la soluzione di un caso specifico.

5. Laddove la prova scritta si svolga in modalità digitale, in caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della medesima prova ad uno o più candidati, la Commissione Esaminatrice concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La stessa Commissione assicura anche che gli elaborati predisposti dal candidato in sede di prova scritta, dopo essere stati dallo stesso salvati con le procedure informatiche approntate dall'INAPP, non siano modificabili. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento della prova scritta devono essere disabilitati alla connessione ad internet.

6. I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi alla prova scritta muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

7. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

8. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei come pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare ed interagire tra loro verbalmente o per iscritto. In caso di violazione di tali divieti, la Commissione Esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

9. Superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 35/50 nella stessa prova scritta. Tutti gli altri candidati saranno, pertanto, da considerarsi automaticamente esclusi dalla procedura concorsuale di cui al presente bando.

10. I candidati ammessi, ai sensi del precedente comma, a sostenere la prova orale saranno individuati in un apposito elenco che verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP. Nel suddetto elenco i candidati saranno indicati attraverso il codice alfanumerico rilasciato dal Portale a seguito della trasmissione della domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando.

Articolo 9 - Prova orale

1. I candidati ammessi, ai sensi del precedente articolo, a sostenere la prova orale, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova orale, come indicati nell'apposito avviso, in cui saranno specificati il luogo e la data di svolgimento della stessa prova, che verrà pubblicato sul Portale, nonché sul sito INAPP, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della medesima prova.

2. I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi nella sede di convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.



3. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, o la mancata esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, comporterà l'esclusione dal concorso.

4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie indicate all'articolo 8, comma 2, nonché le "competenze trasversali" dello stesso candidato, intese come insieme delle seguenti conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali:

- problem solving e innovazione (capacità di comprendere le situazioni, identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative);
- capacità di lavorare in team (capacità di organizzare in modo coerente e responsabile la propria attività lavorativa; capacità di conoscere e condividere attività) in funzione del risultato perseguito;
- orientamento al cambiamento e flessibilità (adattamento ai cambiamenti del contesto sociale, ambientale, normativo e organizzativo).

5. In sede di colloquio, in conformità all'articolo 37, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese (solo per i cittadini stranieri, tale verifica è preceduta anche da un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza della lingua italiana) e la capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Bando.

All'esito di tale accertamento verrà attribuito ai candidati un giudizio sintetico "positivo" o "negativo".

6. La Commissione Esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, individua i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.

7. Al termine di ogni seduta relativa all'espletamento della prova orale, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio e del giudizio sintetico, come sopra indicato, riportato da ciascuno di essi. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della medesima Commissione, verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP, nonché affisso nella sede d'esame nel medesimo giorno dello svolgimento del colloquio.

8. Superano la prova orale, ed accedono alla fase di valutazione dei titoli, i candidati che conseguono, all'esito della stessa, un punteggio complessivo pari ad almeno 28/40 sulla conoscenza delle materie indicate al precedente articolo 8, comma 2, e sulle "competenze trasversali" indicate al comma 4 del presente articolo, nonché un giudizio "positivo" circa l'idoneo livello di conoscenza della lingua inglese (ed eventualmente anche della lingua italiana per i cittadini stranieri) e della succitata capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici.

Articolo 10 - Valutazione dei titoli

1. Coloro che abbiano superato la prova orale, conseguendo il punteggio minimo di cui all'art. 9, comma 8, del presente bando, sono ammessi alla fase di valutazione dei



titoli, come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e di cui siano effettivamente in possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della medesima domanda.

2. Le informazioni relative ai titoli sopra riportati dovranno essere inserite sul Portale in modo esaustivo, utile alla identificazione ed alla valutazione di ciascun titolo. Potranno essere valutati dalla Commissione soltanto i titoli che abbiano comunque una attinenza alle attività lavorative declinate nell'Allegato 1 del D.P.R. n. 171/1991 rispetto alla declaratoria del profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione.

3. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un punteggio pari a 10 punti, così distribuiti:

a) fino ad un massimo di 4 punti per rapporti di tirocinio e/o corsi di formazione e per eventuali titoli di studio ulteriori;

b) fino ad un massimo di 6 punti per esperienza professionale (rapporti di lavoro subordinato e/o rapporti di lavoro parasubordinato e/o rapporti di lavoro autonomo) maturata presso Enti Pubblici di Ricerca (di cui al Decreto Legislativo n. 218/2016 e s.m.i.), altre pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.

4. Al termine della fase di valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi nell'ambito di tale fase. Tale elenco verrà pubblicato sul Portale e sul sito INAPP.

Articolo 11 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria di merito della procedura concorsuale sulla base della somma del punteggio conseguito in sede di svolgimento della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli. Saranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto i candidati che abbiano conseguito - a seguito del perfezionamento delle diverse fasi concorsuali - un punteggio complessivo pari ad almeno 65/100.

2. La graduatoria di merito e la graduatoria definitiva del presente concorso saranno approvate dal Direttore Generale dell'INAPP.

3. La graduatoria definitiva tiene conto dei titoli di riserva ex-lege, ove applicabili, e, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i.. I titoli di riserva e le preferenze devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché alla data dell'eventuale assunzione a tempo determinato in INAPP, e sono dichiarati dal candidato nella domanda, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

4. Ai sensi delle vigenti previsioni di legge, sul Portale e sul sito INAPP verrà pubblicata la graduatoria definitiva in cui verranno indicati nominativamente i candidati vincitori, mentre gli altri eventuali candidati non vincitori che abbiano riportato il punteggio minimo di cui al comma primo del presente articolo, verranno indicati esclusivamente mediante richiamo del codice alfanumerico agli stessi



attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative da parte dei candidati.

Articolo 12 -Stipula del contratto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori della selezione di cui al presente bando, che risultino in possesso dei requisiti sopra individuati ed in regola con la documentazione prescritta, stipuleranno con INAPP apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato.
2. Prima della stipula del contratto, ciascun candidato vincitore dovrà presentare o far pervenire all'INAPP - Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma, a mezzo posta elettronica certificata (direzionepersonaleinapp@pec.it), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del relativo invito, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., datata e debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa leggibile, comprovante, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, oltre che alla data della presentazione della medesima dichiarazione:
 - a. la cittadinanza;
 - b. il godimento dei diritti civili e politici;
 - c. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d. di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i. ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e del CCNL Istruzione e Ricerca;
 - e. di non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione o che, comunque, comportino l'interdizione dai pubblici uffici. In caso contrario, il candidato dovrà indicare i procedimenti penali a proprio carico e/o le condanne penali riportate, ancorché non passate in giudicato, indicandone il titolo, gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso;
 - f. l'assenza di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o di precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313;
 - g. la titolarità dei titoli di precedenza e/o di preferenza, di cui all'articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., laddove dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e rilevanti rispetto alla formazione della graduatoria;



- h. l'assenza di altri rapporti di impiego, privato o pubblico, o l'espressa opzione per l'assunzione a tempo determinato in INAPP;
- i. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto d'interesse previste dall'ordinamento vigente.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sopra riportata, laddove sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. I candidati vincitori che non presentino ad INAPP la documentazione di cui al comma precedente entro il termine sopra indicato, decadranno definitivamente dalla possibilità di stipulare il contratto di lavoro con l'INAPP.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 quater, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno di convocazione per la stipula del contratto, i candidati vincitori sono considerati rinunciatari e decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Ed inoltre, in caso di produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, i candidati vincitori decadono definitivamente dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro e nei confronti degli stessi troveranno applicazione le previsioni legislative in materia vigenti.

5. L'INAPP ha in ogni caso la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate dai candidati vincitori e di richiedere agli stessi la produzione di ulteriore documentazione.

6. L'INAPP ha, inoltre, facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, i candidati vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando al fine di accertare la relativa idoneità fisica all'impiego.

Articolo 13 - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando è subordinata all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e sarà disposta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

2. I candidati vincitori della procedura concorsuale, per i quali venga disposta l'assunzione, saranno assunti dall'INAPP, con sede in Roma, a tempo pieno e determinato ed inquadrati nel profilo del Collaboratore di Amministrazione (VII livello professionale).

3. I candidati vincitori della procedura concorsuale saranno soggetti ad un periodo di prova, come disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca. Durante tale periodo di prova spetterà ai candidati vincitori il trattamento economico disciplinato dal medesimo CCNL per il personale inquadrato nel profilo Collaboratore di Amministrazione (VII livello professionale).

Articolo 14 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile



2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti è effettuato da INAPP, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, per le finalità e con le modalità indicate nell'apposita Informativa Privacy allegata sub. A al presente bando.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali dei candidati – come meglio evidenziato nell'Allegato A (Informativa Privacy) del presente bando – avverrà da parte dell'Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse umane nel momento dell'acquisizione dei dati delle candidature presentati sul Portale dai soggetti interessati, e successivamente a cura delle persone preposte alla medesima procedura concorsuale operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da parte della Commissione Esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità ivi indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

3. L'acquisizione ed il trattamento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione ed il possesso di titoli, nonché per gestire le diverse fasi della procedura concorsuale, anche laddove occorra procedere alla fornitura di ausili o alla concessione di tempi aggiuntivi in favore di candidati disabili. La mancata acquisizione ed il mancato trattamento dei dati possono precludere tali attività e la conseguente partecipazione del candidato alla procedura concorsuale di cui al presente bando.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) di INAPP è contattabile al seguente indirizzo email: res.pro@inapp.gov.it.

5. Sono riconosciuti ai candidati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste nei modi seguenti:

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: INAPP – Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma – alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo istituzionale: direzionegeneraleinapp@pec.it ed all'indirizzo e-mail: res.pro@inapp.gov.it;
- in entrambi i casi, allegando l'apposita istanza ovvero il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al link di seguito indicato: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1089924>.

6. Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, ovvero di rivolgersi alle competenti sedi giudiziarie (articolo 79 GDPR).

7. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli iscritti al Portale InPA si rinvia all'apposita Informativa Privacy pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Portale.



Articolo 15 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul Portale e sul sito INAPP.
2. I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet (<https://www.inpa.gov.it/>) e dell'INAPP (<https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/>), ove sarà possibile prendere visione delle eventuali comunicazioni e verificare tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura di cui al presente bando.

Articolo 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., viene esercitato con le modalità indicate nella sezione denominata "Accesso documentale" del sito internet dell'INAPP, all'indirizzo <https://www.inapp.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/accesso-documentale>.

Articolo 17 - Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.
2. La presente procedura concorsuale costituisce lex specialis; pertanto, l'invio della domanda di partecipazione da parte del singolo candidato costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
3. L'INAPP si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura concorsuale di cui al presente bando o di non dargli seguito, senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

Il Direttore Generale
Dott. Lorianò Bigi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.